



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

**Rep. n. 726 del 20/12/2023**

### **SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **TRA**

La Dott.ssa Alfonsina Russo, nata a Lecce il 23/11/1959 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, e per conto e nell'interesse del PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, con sede in piazza Santa Maria Nova, n. 3 – 00186 Roma codice fiscale 14490011005, pec [pa-colosseo@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-colosseo@pec.cultura.gov.it) di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”

#### **E**

Il dott. Ernesto Scalia nato a Roma il 16/12/1954 e ivi residente in via [REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante, della società Royal Coffee Distributori Automatici srl con sede a Roma in via Dell'Omo n. 146 di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

CIG 9928654878

#### **PREMESSO CHE**

- il Parco archeologico del Colosseo ha necessità di garantire, per le sedi e per l'area archeologica, il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, mediante distributori automatici;
- con determina contrarre n. 30/05/2023, l'Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, utilizzando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;
- in data 24/08/2023 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa Royal Coffee Distributori Automatici srl;
- in data 14/11/2023 è stata comunicata l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione di cui sopra;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da COFACE Compagnie Française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. in data 24/10/2023 avente numero 2395469, per un importo di euro 66.520,00 (sessantaseimilacinquecentoventi/00) e la polizza assicurativa RCT/RCO richiesta rilasciata da GENERALI ITALIA SPA avente n.430286185 emessa in data 11/10/2023;

**tutto ciò premesso,**



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### *1. Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale, l'Offerta economica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
  - dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - da quanto previsto nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Impresa;
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'attività oggetto del presente Contratto e di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza;
  - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultima ed espressamente accettate dalla Concedente.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### *2. Oggetto e luogo della prestazione*

1. Il presente Contratto ha per oggetto la Concessione, da parte del Parco archeologico del Colosseo della gestione funzionale ed economica del servizio di erogazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici che garantiscono n. 15 punti ristoro dislocati presso le diverse aree del Foro Romano Palatino, Colosseo e Domus Aureae per l'intera area archeologica gestita dall'amministrazione.
2. Il valore stimato della presente Concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 1.663.200,00 (euro unmilionesecentosessantatremiladuecento/00), IVA esclusa, comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 3.120,00 (euro tremilacentoveventi/00). Tale importo non costituisce alcuna aspettativa circa il fatturato da realizzare ma è mera stima ai soli fini della determinazione della procedura di scelta del contraente.
3. In particolare l'amministrazione affida al Concessionario:



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

- gli spazi dove installare i distributori automatici, come individuati negli atti di gara;
  - la gestione funzionale ed economica, a regola d'arte, del servizio oggetto di Concessione, in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e suoi Allegati;
  - il ripristino dello stato dei luoghi al termine della Concessione.
4. Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto di Concessione è situato presso le diverse aree del Parco archeologico del Colosseo quali Foro Romano Palatino, Colosseo e Domus Aurea in Roma.

### *3. Diritto ed obblighi del concedente*

#### 1. Compete al Concedente:

- a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'installazione dei distributori;
- b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del servizio;
- c) nominare il Direttore dell'Esecuzione;
- d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

#### 2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti;
- b) ogni informazione e documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

### *4. Diritti, obblighi e responsabilità del Concessionario*

1. Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack attraverso i distributori automatici.
2. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
3. Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della Concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Contratto, del relativo Capitolato Speciale, del Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell'investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta, tutti parti integrante del contratto anche se al medesimo non materialmente allegati.
4. Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.
5. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

### *5. Durata*

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data di intervenuta efficacia, all'esito delle procedure di controllo sulla regolarità amministrativo contabile ed avrà la durata di 36 (trentasei) **mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'apposito Verbale di consegna del servizio in concessione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente.
2. La Concedente riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo previa richiesta scritta dell'Amministrazione.

### *6. Corrispettivo della Concessione e revisione del Piano economico-finanziario*

1. A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
2. L'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

### *7. Equilibrio economico-finanziario*

1. Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del presente Contratto.
2. Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell'art. 165 del Codice.

### *8. Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia*

1. Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico-finanziario, previsti dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la Concessione potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 175 del medesimo D.Lgs. 50/2016: in particolare, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche presso la sede oggetto del contratto, il numero dei distributori nel corso della durata della concessione potrà essere aumentato o diminuito; si applica in tal caso l'art. 175, comma 4, del Codice.

### *9. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali*

1. Al termine della Concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso degli spazi dati in Concessione.
2. Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione dei distributori automatici, incluso il trasporto e lo smaltimento in conformità con le leggi vigenti in materia.
3. I servizi oggetto della presente Concessione saranno svolti a perfetta regola d'arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie di riferimento e secondo il sistema HACCP, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nel presente Contratto.
4. I prodotti erogati dai distributori automatici saranno di elevata qualità e conformi a quanto indicato in sede di Offerta Tecnica e nel Capitolato Speciale.
5. Il Concessionario garantisce, durante tutta la durata della Concessione, l'assortimento dei prodotti in conformità alle specifiche indicate negli atti di gara, e nell'Offerta Tecnica.
6. Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili, pena l'applicazione della penale di cui al Capitolato Speciale, rubricato "Penali per ritardi e inadempienze".
7. Il Concessionario è l'unico responsabile del trasporto dei prodotti presso la sede del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli stessi prodotti sino a destinazione.



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

8. Il Concessionario garantisce, altresì, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvede alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfestazione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale.
9. Il Concessionario garantisce idonea pubblicità ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati.
10. Il Concessionario si obbliga a contabilizzare tutti gli incassi, secondo le vigenti disposizioni in materia.
11. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 127/2015, e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, il Concessionario si obbliga a censire online i distributori presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

### *10. Canone annuale, Royalties e listino prezzi*

3. Il Concessionario corrisponde all'amministrazione i canoni e le royalties offerte in sede di gara con le modalità previste dagli atti di gara.
4. Allo stesso modo il Concessionario garantisce l'applicazione delle riduzioni del listino prezzi così come offerto in sede di gara con le modalità previste dagli atti della procedura.

### *11. – Subappalto*

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, ha affermato di non volersi avvalere del subappalto del servizio o parti di esso ad altro operatore economico.
3. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

### *12. Cessione e sub-concessione*

1. Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il Contratto, o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

### *13. Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni previste dagli atti di gara, nonché tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi,



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

- assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
  3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183 del 2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previste negli atti di gara e nel presente contratto.
  4. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
  5. Prima dell'inizio del servizio o dell'impiego di nuovo personale, il Concessionario e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati.
  6. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire.
  7. Il Referente del Concessionario sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
  8. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Referente del Concessionario, nonché l'assolvimento degli obblighi retributivi.
  9. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale, nell'Offerta tecnica e nel presente Contratto.
  10. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del Contratto le dotazioni minime necessarie indicate negli atti di gara.



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

### *14. - Verifiche e controlli*

1. In corso di Contratto la Concedente ha facoltà di verificare in qualsiasi momento la conformità delle prestazioni al fine di certificare che l'oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.
3. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito Verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del Verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle relative penali.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
6. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente, fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Speciale a tali fini.
7. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento.
8. Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente le informazioni sull'andamento del servizio.

### *15. Penali*

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla Concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all'art. 8 e 12 del Capitolato Speciale.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.





## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

4. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

### *16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa*

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nell'art. 16 del Capitolato Speciale.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

### *17. Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente*

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della Legge 241/1990, quando:
  - a. il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
  - b. il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
  - c. il Contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Codice.
2. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, del Codice.
3. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del c.c..
4. Per quanto non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

### *18. Risoluzione*

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario e nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del Contratto.
2. La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.
3. In ogni caso si conviene che la Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei casi previsti dall'art. 18 del Capitolato speciale, nonché in caso di:
  - a. mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all'Offerta Tecnica, accertata e contestata con nota scritta dall'Amministrazione, per più di cinque volte nel corso del periodo contrattuale;
  - b. gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - c. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  - d. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - e. sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - f. mancata osservanza dei divieti di cessione e di sub-concessione di cui al presente contratto e capitolato speciale;
  - g. interruzione del servizio da parte del Concessionario;
  - h. variazione della destinazione d'uso dei locali in Concessione;
  - i. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento.
4. Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del Contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
7. La Concedente procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
8. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

- Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
  10. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di Offerta.
  11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
  12. Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
  13. Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la stazione appaltante - ai sensi del comma 8 dell'art. 176 del D. Lgs. 50 del 2016 – comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

### *19. Recesso*

1. La Concedente ha diritto di recedere dal presente Contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii..

### *20. Obblighi di riservatezza*

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
3. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

### *21. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine dichiara che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ed i soggetti delegati ad operare sul conto sono quelli indicati nella apposita dichiarazione rilasciata alla stazione appaltante.
3. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

### *22. Incompatibilità*

1. Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

### *23. Oneri fiscali e spese contrattuali*

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
3. La registrazione del contratto presso la competente sede dell'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla data di intervenuta efficacia del contratto.

### *24. Foro esclusivo*

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concedente e il Concessionario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### *25. Trasparenza*

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;



## *Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### *26. Trattamento dei dati personali*

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, all'art. 27, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

### *27. Responsabile del Contratto per il Concessionario - Referenti dell'Amministrazione*

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. Francesco Martire, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Amministrazione.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Telefono: 062411850

Email: [royalcoffe@pec.it](mailto:royalcoffe@pec.it)

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del servizio Arch. Paola Natalina Cuzzocrea.



*Ministero della cultura*

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

c.f. 14490011005

L'Appaltatore

L'Amministrazione

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.